

PATTO DI NON CONCORRENZA

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra l'azienda **MAMI S.R.L.**, avente C.F./P.IVA 13730860965, in persona del suo legale rappresentante pro tempore VACIRCA STEFANIA, C.F. VCRSFN85S59F205T, con sede legale/operativa sita in PADERNO DUGNANO (MI) – 20037 VIA IV NOVEMBRE 7/A, d'ora in avanti denominata "*Società*",

e

La Sig.ra - C.F. -, nata a - il -, e residente in -, d'ora in avanti denominata "*Dipendente*",

PREMESSO CHE

1. La Società opera nel settore della gestione contabile e amministrativa in outsourcing, fornendo servizi a clienti su tutto il territorio italiano, amministratori di condominio, sotto il nome del brand e marchio registrato *Condability*;
2. La Società ha come oggetto le seguenti attività principali:
 - *consulenza e gestione contabile per amministratori di condominio*: la Società si occupa della consulenza e della gestione di tutte le attività contabili e fiscali inerenti alla gestione condominiale, inclusa la predisposizione di bilanci, rendiconti finanziari, tenuta dei registri contabili e di tutte le scritture obbligatorie, emissione e gestione delle fatture; il tutto attraverso sistemi gestionali in cloud ed a distanza;
 - *formazione e aggiornamento professionale per amministratori di condominio*: la Società offre servizi di formazione e aggiornamento professionale rivolti agli amministratori di condominio ed ai loro dipendenti, in materia di contabilità condominiale, legislazione fiscale e gestionale, con particolare attenzione agli aggiornamenti normativi e alle buone pratiche di gestione.
3. La Società intende proteggere le proprie metodologie operative, nonché il proprio know-how, i rapporti commerciali con i clienti e il proprio vantaggio competitivo;
4. Tra le parti è in corso un rapporto di lavoro - avente decorrenza - (salvo proroghe) e che la Dipendente riveste la qualifica di IMPIEGATA AMMINISTRATIVA/CONTABILE;
5. La Dipendente, per la natura del rapporto di lavoro e delle mansioni svolte, ha accesso a informazioni sensibili e strategie aziendali che, qualora divulgate o utilizzate da terzi, potrebbero recare grave pregiudizio alla Società;
6. L'articolo 2105 C.C., in merito all'**obbligo di fedeltà**, individua due distinti doveri: il divieto di concorrenza e l'obbligo di riservatezza. Il primo consiste nell'obbligo di astenersi dal trattare affari in concorrenza con l'imprenditore, sia per conto proprio che di terzi, mentre il secondo vieta al lavoratore di divulgare o di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti all'impresa, in modo da poterle arrecare danno. A differenza del divieto di concorrenza, che cessa al momento dell'estinzione del rapporto, l'obbligo di riservatezza permane intatto anche successivamente alla cessazione del rapporto, per tutto il tempo in cui resta l'interesse dell'imprenditore a tale segretezza;

PATTO DI NON CONCORRENZA

7. Ai sensi dell'art. 2105 C.C., la Dipendente non deve quindi trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula ad ogni effetto di legge il seguente patto di non concorrenza (art. 2125 C.C.), per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto della Sig.ra -, alle seguenti condizioni:

1) DELIMITAZIONI DELL'OBLIGO DI NON CONCORRENZA

a) Limite di oggetto:

La Dipendente si asterrà dal prestare attività sia direttamente quale dipendente, consulente o in qualsiasi altra forma (parasubordinato o autonomo, agente, amministratore o socio) che indirettamente a favore di persone o per conto di società, imprese e/o enti a Lei riconducibili – anche occasionalmente e/o saltuariamente, con o senza vincoli di subordinazione, con o senza retribuzione o profitto – che svolgano attività identiche o simili a quelle della codesta Società, ovvero la **gestione della contabilità per studi di amministrazione condominiale**, oltre che con tutti i clienti con cui la Dipendente è venuta a contatto durante il rapporto lavorativo;

b) Limite di tempo:

Il vincolo derivante dalla firma del presente patto di non concorrenza avrà la durata massima di **12 mesi** a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, etc.);

c) Limite di luogo:

Il vincolo **si applica a tutto il territorio nazionale**. In ogni caso, la Società si riserva la facoltà di restringere o modificare detto limite, con l'unico divieto di ampliarlo quantitativamente.

2) CORRISPETTIVO

La Società a fronte del vincolo di cui al punto 1, si impegna a corrispondere alla Dipendente, come previsto dall'art. 2125 C.C., un corrispettivo pari a - a titolo di patto di non concorrenza, a decorrere dalla mensilità di - per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Il pagamento, pertanto, avverrà mensilmente con la normale retribuzione.

3) RESPONSABILITÀ PER INADEMPIENZA

Nel caso di inadempimento (anche parziale) della Dipendente delle obbligazioni assunte con il presente patto, la Società è legittimata a pretendere la restituzione delle somme eventualmente già corrisposte in esecuzione del presente patto di non concorrenza, nonché ad esigere il pagamento di una penale **pari al doppio dell'intero corrispettivo percepito**, di cui al precedente punto 2, fermo restando e impregiudicato, in ogni caso, il diritto della Società di prendere il risarcimento dell'ulteriore maggior danno sofferto in conseguenza di tale inadempimento.

PATTO DI NON CONCORRENZA

4) CLAUSOLA RISOLUTIVA

Il presente patto di non concorrenza potrà essere risolto in qualsiasi momento, previo accordo tra le parti, a patto che la risoluzione dovrà risultare da atto scritto.

5) EVENTUALI CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa al patto di non concorrenza, sarà competente il foro dell'Ispettorato del Lavoro di **Milano** che le parti indicano in via esclusiva, con esclusione di qualsiasi altro foro eventualmente competente.

Letto, confermato e sottoscritto in data -

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



LA DIPENDENTE

Io sottoscritta Sig.ra - dichiaro di approvare, ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., la clausola n. 3 (responsabilità per inadempienza).

LA DIPENDENTE